

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE**

in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. *omissis* del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2014, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 26 ottobre 2017, vertente

TRA

SOCIETÀ CORRENTISTA

- *Attrice* -

E

BANCA

- *Convenuta* -

OGGETTO: ripetizione di indebito

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l'attrice: "... A) Accertare e dichiarare relativamente ai contratti bancari stipulati fra la banca e la società (conti correnti indicati in atti e linee di credito risultanti dalla centrale rischi gestita dalla Banca d'Italia — docc. A/2, B, C), la nullità o l'annullamento o l'inesistenza o l'inefficacia o l'invalidità delle pattuizioni di tutte le condizioni economiche (ivi compresi i tassi di interesse, anche usurari, le clausole anatocistiche, le c.m.s., le valute, le commissioni comunque denominate, le spese, gli oneri a qualsivoglia titolo) applicate nel tempo ai rapporti intercorsi fra la banca e la società, con particolare riferimento a quelle indicate dalla banca sugli estratti conto prodotti (cfr estratti conto: doc. B e CTP: doc. C), in quanto: risultano violati gli obblighi di forma scritta ad substantiam, la normativa in materia di anatocismo, la normativa del TUB, di cui agli artt. 117, 117bis, 118 e 119 TUB, 1283, 1284, 820, 821, 1326, 1325, 1346, 2702, 1339, 1418, 1419 e 2704 c.c., Del. CICR 9.2.2000, artt. 41 e 47 Cost., al D.L. 29.11.2008, n. 185 (...); per collegamento negoziale fra contratti nulli; per violazione degli artt. 1325, 1343, 1344 c.c.; per il superamento del "tasso soglia" di cui alla legge 07/03/1996 n. 108 ed agli artt. 644 c.p.c., 2043, 2059, 1418 c.c., con gli effetti cui all'art. 1815 c.c. e all'art. 2033 c.c. e conseguentemente condannare la banca, in persona del legale rappresentante pro tempore: al ricalcolo del corretto dare/avere fra le parti e alla rideterminazione dei saldi finali dei predetti rapporti, ad apportare le dovute annotazioni in accredito sui conti correnti ancora aperti a nome della società e/o comunque alla restituzione in favore della medesima, ai sensi dell'art. 2033, di tutto quanto indebitamente percepito dalla banca e/o di tutti i pagamenti comunque effettuati dalla società stessa, nella loro entità originaria, a fronte della nullità o annullamento o inefficacia o inesistenza o comunque invalidità come sopra accertate e dichiarate, con riconoscimento degli interessi legali tempo per tempo vigenti in favore della società sulle somme indebitamente addebitate alla società nel tempo. Salva comunque la necessità di ricondurre processualmente a "zero" i saldi debitori iniziali, nonché operare un corretto ricalcolo sulla base del predetto azzeramento".

Somme che si quantificano (allo stato degli atti in un importo non inferiore ad Euro 836.258,00 oltre interessi ed accessori, salva diversa determinazione in corso di causa (...)) In ogni caso Accertare e dichiarare le erronee e illegittime segnalazioni effettuate dalla banca a carico della società alla Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia (e nelle altre banche dati pubbliche o provate finalizzate alla valutazione del merito creditizio (...) in violazione del TUB, della normativa di vigilanza della Banca d'Italia stessa, del D Lgs. 196/2003 (c. d. Codice della Privacy), salva la determinazione del danno in separato giudizio, e, conseguentemente, ordinare la cancellazione di tutte le segnalazioni comunque erronee o pregiudizievoli illegittimamente effettuate dalla Banca presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e le ulteriori predette banche dati, a carico della società stessa con espressa riserva di chiedere la cancellazione di qualsiasi altra trascrizione/iscrizione pregiudizievole che dovesse eventualmente emergere a carico della società medesima. Per tutte le conclusioni come sopra formulate, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, IVA e CPA come stabiliti per legge, con compensazione legale/giudiziale fra tutte le somme che risultassero eventualmente reciprocamente dovute dalle parti a qualsivoglia titolo e/o causa".

Per la convenuta: "... in linea principale: anche in accoglimento delle eccezioni pregiudizialmente e/o preliminarmente formulate, altresì per intervenuta prescrizione e decadenza, rigettare le domande tutte avanzate con l'atto di citazione avversario, siccome improponibili, inammissibili e comunque infondate, con ogni consequenziale pronuncia; fermo il subordinato rilievo dell'eccezione compensazione; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari".

FATTO E DIRITTO

Con il presente giudizio, introdotto nel luglio 2014, SOCIETÀ ha inteso ottenere la declaratoria del carattere indebito di una serie di oneri posti a suo carico dalla BANCA. in esecuzione di plurimi rapporti di conto corrente accesi con diversi istituti di credito poi confluiti nella banca convenuta nonché la condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore delle somme risultanti a credito a seguito della corretta rideterminazione del saldo dei conti. A sostegno della domanda, l'attrice ha in particolare lamentato l'invalidità dei contratti bancari per assenza della forma scritta richiesta a pena di nullità e, comunque, l'illegittimità, stante la nullità delle clausole che li prevedevano, dei molteplici addebiti compiuti dalla banca a titolo di interessi anatocistici ed usurari nonché a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese di gestione prive di validi titoli giustificativi.

La BANCA. si è costituita sollevando eccezioni pregiudiziali e contestando, comunque, la fondatezza nel merito della domanda avversaria.

Così sinteticamente ricostruito l'oggetto di causa, rileva il giudicante che la domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.

È noto che nei giudizi per la ripetizione di indebito è a carico dell'attore l'onere di provare l'insussistenza di una causa giustificativa del pagamento (cfr., tra le tante, Cass., 14.5.2012, n. 7501). In applicazione di tale consolidata regola di ripartizione dell'onere probatorio, del tutto coerente con il generale principio posto dall'art. 2697 c.c., è dunque il correntista che chiede la restituzione a dover provare i fatti posti a base della domanda. Tale onere probatorio, secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di merito e di legittimità, va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto, atteso che soltanto la produzione di siffatti documenti consente, da un lato, di accertare la lamentata invalidità delle clausole impugnate dall'attore, dall'altro, di ricostruire in maniera puntuale il

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Luigi D'Alessandro n.383 del 06 febbraio 2018

rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la concreta applicazione di addebiti illegittimi.

Nel caso ora in esame — e salvo che per il solo rapporto di conto corrente n. *omissis* del 12.6.1997 intrattenuto con l'allora BANCO — l'attrice non ha assolto l'onere probatorio a suo carico giacché non ha prodotto neppure la copia dei contratti di conto corrente, così rendendo impossibile al giudicante l'accertamento della nullità delle impugnate clausole contrattuali relative agli interessi e alle altre spese; accertamento che è invece indispensabile per poter dichiarare il carattere indebitato degli esborsi eseguiti e, conseguentemente, condannare l'accipiens alla relativa restituzione.

Neppure potrebbe sostenersi che la mancata produzione in giudizio di copia dei documenti consacranti i contratti bancari stipulati tra le parti corrobori la doglianza attorea in merito alla nullità di tali contratti per difetto di forma scritta. Sul punto è sufficiente evidenziare che la prova della mancanza della forma scritta doveva essere data dall'attrice che agisce in ripetizione; né si potrebbe obiettare che si tratti di una prova negativa perché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità a cui il Tribunale ritiene di aderire (cfr., ex plurimis, Cass., 10.11.2010, n. 22872), anche il fatto negativo va provato dalla parte che propone la domanda di ripetizione, eventualmente attraverso la dimostrazione del fatto positivo contrario (in questo caso avrebbe potuto chiedersi una testimonianza per provare, ad esempio, la stipulazione in forma orale o per fatti concludenti dei contratti).

In altri termini, o si assume che il contratto in forza del quale è stato eseguito un pagamento non è mai stato concluso (e non è questo il caso) o si assume che il contratto è stato concluso ma in una forma diversa da quella scritta. In questo secondo caso la prova del fatto negativo (cioè l'assenza della speciale forma richiesta dalla legge a pena di nullità) può essere data attraverso la dimostrazione del fatto positivo contrario (cioè l'avvenuta stipulazione in una forma diversa) ma nella specie l'attrice non solo non ha provato ma non ha neppure allegato in quale forma i vari contratti bancari dedotti in giudizio sarebbero stati stipulati, né ha indicato la data della loro conclusione.

È del resto evidente che, se a fronte di una contestazione di assenza della forma prescritta dalla legge per il contratto, fosse la parte convenuta a dover dimostrare il rispetto di tale forma mediante il deposito della relativa documentazione, i consolidati principi giurisprudenziali sulla ripartizione degli oneri probatori nell'azione di ripetizione d'indebito risulterebbero completamente stravolti.

Per concludere sul punto, non può poi mancarsi di rilevare che proprio l'attrice ha chiesto, nel corso del giudizio, che la banca esibisse e depositasse i contratti di conto corrente; segno, questo, che la stessa attrice è consapevole che i negozi *de quibus* siano stati consacrati in documenti scritti la cui copia, in mancanza di specifiche doglianze al riguardo, dovrebbe essere stata consegnata alla correntista al momento della conclusione del contratto in virtù delle apposite previsioni di legge in materia.

Come dianzi rilevato, solo con riguardo al rapporto di conto corrente n. *omissis* del 12.6.1997 intrattenuto con l'allora BANCO è stata depositata in atti una copia del relativo contratto scritto (cfr. doc. 8 fascicolo convenuta) e, pertanto, solo rispetto a detto rapporto negoziale possono compiersi le verifiche in ordine alla contestata legittimità degli addebiti operati dall'istituto di credito.

Orbene, l'obiezione circa il carattere usurario degli interessi praticati va disattesa. Essa difetta del necessario supporto documentale, non essendo stata prodotta copia dei decreti ministeriali determinativi del tasso di riferimento e non potendo certo soccorre il principio *jura novit curia* di cui agli artt. 113 c.p.c. e 1 disp. prel. c.c., inapplicabile a meri atti amministrativi quali sono appunto i riferiti decreti (cfr. Cass., n. 8742/2001; Cass., n. 11706/2002).

Infondate sono anche le obiezioni concernenti l'applicazione della commissione di massimo scoperto. Contrariamente all'assunto attoreo, la commissione di massimo scoperto, laddove applicata, risulta specificamente pattuita in contratto e puntualmente determinata quanto alla misura (0,125%), al periodo di riferimento per il relativo computo (trimestre) e alla base di calcolo (l'importo massimo oltre l'affidamento concesso); il fatto che la commissione de qua sia stata applicata sulle somme effettivamente utilizzate dal cliente e che ciò in sostanza comporti una maggiorazione degli interessi a carico del correntista non costituisce poi motivo di invalidità della relativa clausola per difetto dell'elemento causale, non vedendosi la ragione per la quale non possa convenirsi il pagamento in favore della banca di una somma volta a remunerare il rischio legato all'entità dell'importo utilizzato ed essendo del tutto irrilevante la denominazione (interessi, commissioni, spese) convenzionalmente impiegata per definire il costo complessivo che il cliente è tenuto a sopportare in relazione all'erogazione del credito in suo favore.

Quanto alla lamentata illegittimità delle somme pretese dalla banca siccome calcolate dall'istituto di credito quale frutto della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, la doglianza risulta parzialmente fondata, condividendo questo giudicante l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza 11.11.1999 n. 12507 (e successivamente ribadito da Cass., 4.5.2001, n. 6263, Cass., 4.11.2004, n. 21095, Cass., 8.5.2008, n. 11466; Cass., 22.3.2011, n. 6518) secondo cui deve reputarsi nulla la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della banca, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 e 8 delle disposizione preliminari al codice civile) e, come tale, non è suscettibile di derogare alle condizioni previste dall'art. 1283 c.c. per l'anatocismo. Deve soltanto aggiungersi che, una volta esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, alla banca non compete neppure la capitalizzazione annuale, ritenendo il Tribunale di aderire all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 2.12.2010 n. 24418 che, ponendo termine ad una serie di contrasti interpretativi tra sezioni semplici, ha stabilito che alla banca, in caso di dichiarata esclusione della capitalizzazione trimestrale per nullità della clausola anatocistica che la contempra, non spetta nemmeno la sola capitalizzazione annuale degli interessi debitori.

Tali considerazioni valgono ovviamente fino all'entrata in vigore della nota delibera 9.2.2000 del C.I.C.R. e all'adeguamento dei rapporti bancari in corso alle regole in essa contenute.

Ed invero, a seguito del menzionato indirizzo della Suprema Corte che ha sanzionato con la nullità le clausole anatocistiche per violazione dell'art. 1283 c.c., **ritenendo non qualificabile la pratica bancaria quale uso normativo**, l'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342/99, da una parte, ha attribuito al CICR la regolamentazione della produzione di interessi su interessi nell'ambito delle operazioni bancarie (avvenuta con delibera CICR 9.2.2000, entrata in vigore il 22.4.2000), dall'altra, ha sanato per il passato ogni profilo di illegittimità o di inefficacia di tali clausole. A prescindere dalla successiva censura di siffatta generalizzata "sanatoria", sotto il profilo dell'eccesso di delega, compiuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 425/2000, la delibera del CICR, in conformità alla disposizione legislativa dianzi indicata, ha sancito la piena validità delle clausole anatocistiche contenute in contratti di conto corrente stipulati successivamente alla sua entrata in vigore purché siano puntualmente indicati il tasso di interesse applicato e la periodicità di capitalizzazione degli interessi e a condizione che venga assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Con riguardo alle condizioni contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della citata delibera, se ne è poi previsto l'adeguamento alle disposizioni in quella contenute entro il 30 giugno 2000.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Luigi D'Alessandro n.383 del 06 febbraio 2018

Va tuttavia evidenziato che, anche ritenendo illegittima la capitalizzazione operata dall'odierna convenuta sia nel periodo precedente al 30 giugno 2000 sia in quello successivo per non aver dato notizia dell'avvenuto adeguamento nelle modalità stabilite dall'art. 7 della citata delibera del CICR, la domanda di ripetizione proposta dall'attrice non potrebbe comunque trovare accoglimento in quanto, come emerso dall'espletata consulenza tecnica disposta dall'ufficio, il saldo del rapporto di conto, pur con l'espunzione della capitalizzazione per l'intera durata del rapporto, risulta a debito della correntista di oltre settantamila euro. In altri termini la fondatezza della doglianza relativa agli interessi anatocistici applicati nel corso del rapporto negoziale potrebbe al più determinare una riduzione del debito dell'attrice ma non può condurre all'accoglimento della domanda di restituzione dalla medesima formulata.

Le doglianze circa l'applicazione di ulteriori oneri non dovuti sono state poi formulate su un piano di assoluta genericità e non possono che essere disattese.

Quanto suesposto, evidentemente tale da non escludere la sussistenza di una situazione debitoria in capo alla società attrice, conduce di necessità al rigetto della domanda risarcitoria fondata sull'asserita illegittimità della segnalazione compiuta dall'istituto di credito.

Le considerazioni svolte, da sole sufficienti al rigetto della domanda, rendono superfluo l'esame delle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla convenuta. Ciò anche in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare o pregiudiziale (cfr. Cass., 8.5.2014, n. 9936).

Le spese legali di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico dell'attrice.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

rigetta la domanda proposta dalla SOCIETA' CORRENTISTA
condanna la SOCIETA' CORRENTISTA al pagamento, in favore della BANCA, delle spese del giudizio che liquida in €10.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge; pone definitivamente a carico della SOCIETA' CORRENTISTA le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.

Roma, 6 febbraio 2018

Giudice
Luigi D'Alessandro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*